

CIRCOLARE 01/2022

COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

03/01/2022

La Legge 215/2021 di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) apporta due importanti novità in tema di contrasto al lavoro irregolare, con particolare riferimento al lavoro autonomo occasionale, introducendo un obbligo di comunicazione preventiva ed un inasprimento delle sanzioni.

Innanzitutto, **viene introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, l'inizio di una prestazione occasionale di lavoro autonomo** con le stesse modalità previste per i lavoratori intermittenti. Il predetto obbligo viene introdotto con **effetto immediato** e si applica anche ai committenti che non impieghino altri lavoratori.

La disposizione ha lo scopo di consentire agli organi ispettivi il monitoraggio in tempo reale del ricorso alle prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale e di predisporre in modo tempestivo le opportune verifiche.

La mancata comunicazione dell'avvio di una prestazione occasionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500 a 2.500 per ogni lavoratore autonomo per cui la dichiarazione sia stata omessa o ritardata, salva la sospensione dell'attività come di seguito specificato.

La comunicazione, ad opera del committente, deve quindi essere inviata prima dell'inizio della prestazione lavorativa con una delle seguenti modalità:

- on-line con accesso dal sito: servizi.lavoro.gov.it
- invio di posta elettronica, anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata, all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it
- SMS al numero 339.9942256 per prestazioni che inizino nelle 12 ore successive
- APP: Lavoro intermittente
- FAX all'ITL competente (modalità consentita nel solo caso in cui non funzionino i servizi telematici di trasmissione sopraindicati)

In attesa che vengano fornite indicazioni operative sull'adempimento dell'obbligo, si consiglia l'invio della mail che consente di provare l'adempimento ed è di maggior semplicità operativa.

La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

Comunicazione Lavoro Autonomo Occasionale (DL 146/2021)

Codice Fiscale Committente	Codice Fiscale Prestatore Occasionale	Data Inizio Prestazione	Data Fine Prestazione
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------

Affinchè il contratto di lavoro autonomo occasionale sia legittimo deve rispondere ai requisiti dell'art. 2222 codice civile il quale stabilisce che si ha un contratto d'opera "quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" e deve essere di natura transitoria e occasionale (i.e. di breve durata e non ricorrente).

In merito all'assenza di vincolo di subordinazione, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tra gli altri, hanno individuato quali elementi indicativi di possibile subordinazione i seguenti:

- l'obbligo di rispetto dell'orario di lavoro nello svolgimento della prestazione;
- l'inserimento della prestazione del collaboratore nel processo produttivo dell'azienda;
- una postazione fissa di lavoro presso il committente;
- il compenso fisso e ripetuto a prescindere dall'entità della prestazione;
- il sostenimento delle spese per lo svolgimento del mandato da parte del committente.

Rimane in essere la regola per cui i se compensi per prestazioni occasionali percepiti da ciascun prestatore in ciascun anno solare, anche da parte di più committenti, superino l'importo di Euro 5.000,00, la parte eccedente è soggetta a contribuzione Inps alla gestione separata.

E' quindi necessario che i committenti si facciano certificare dai prestatori di non aver percepito compensi superiori al predetto limite e nel caso in cui superino i predetti limiti ne diano immediata comunicazione allo studio per la predisposizione delle denunce Uniemens mensili obbligatori ed il versamento dei relativi contributi.

Per il contratto non è obbligatoria la forma scritta, comunque consigliata, al fine di dare prova del contenuto della prestazione con identificazione dell'opera o servizio da realizzare. Il contratto non deve essere allegato alla comunicazione.

Ove il rapporto di lavoro sia instaurato nella forma di lavoro autonomo occasionale ma ne venga in seguito accertata l'irregolarità dagli organi ispettivi o per provvedimento del giudice, per essere invece configurabile quale rapporto di collaborazione o di lavoro dipendente, il committente sarà chiamato a corrispondere le eventuali differenze retributive al prestatore e contributive agli enti previdenziali, oltre alle sanzioni amministrative e civili. L'attività del datore di lavoro potrà inoltre venire sospesa

Sospensione dell'attività imprenditoriale: estensione delle disposizioni.

L'art. 14 della disposizione così come modificata dalla Legge di conversione, prevede che, ferma l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta il provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale:

- a) quando riscontra che almeno il 10% (anziché il 20% come in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, irregolarmente, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero - e in questo risiede la novità derivante dalla conversione in legge - inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,
- b) **quando a prescindere dal settore di intervento, vi siano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.**

La sospensione per la presenza di lavoratori irregolari non si applica qualora sul luogo di lavoro vi sia un solo lavoratore; è **però sufficiente che vi sia anche un solo lavoratore irregolare da 2 e fino a 10 lavoratori**

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

impiegati, perché venga applicata la sanzione della sospensione dell'attività (10% dei lavoratori effettivamente presenti sul luogo di lavoro).

Seguiranno chiarimenti.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro